Civile Ord. Sez. 5 Num. 28391 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 04/11/2026

CONTRIBUTO UNIFICATO-PROCEDIMENTO PER CONSEGNA E RILASCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22932 del Ruolo Generale dell'anno 2021, proposto

DA

VIGILE MATTEO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Erme, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliato,

RESISTENTE

E

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

INTIMATA

avverso la sentenza n. 983/21 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pubblicata in data 17 febbraio 2021.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 983/21, pubblicata in data 17 febbraio 2021, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto da Matteo Riccardo Vigile avverso la sentenza n. 620/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la quale era stato disatteso il ricorso intentato dal contribuente avverso un invito al pagamento -n. 668/17- avente ad oggetto l'ammontare dovuto e non versato a titolo di contributo unificato -e delle correlate anticipazioni forfettarie- per una procedura di consegna e rilascio di un immobile oggetto di convalida di sfratto.

2. Matteo Riccardo Vigile ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, invocando il rigetto del ricorso e chiedendo di essere sentito "all'udienza eventualmente fissata", mentre Equitalia Giustizia s.p.a. è rimasta intimata.

4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato conclusioni scritte, invocando la reiezione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con l'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 14 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché del d.P.R. n. 1229 del 1959, che disciplina l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, ed, ancora, degli artt. 59 c.p.c. e 102 Cost., in quanto il pagamento del contributo unificato non poteva che discendere, in via esclusiva, dall'instaurazione di un processo e, cioè, "dalla richiesta di parte di un'attività giurisdizionale, sia in fase di merito, che in sede esecutiva". Nella vicenda in esame, dopo aver ottenuto la convalida dello sfratto per morosità intimato al conduttore, aveva conseguito la disponibilità dell'immobile "con il solo intervento dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 608 c.p.c., senza alcuna necessità di fare ricorso al giudice dell'esecuzione".

3. Il motivo è infondato.

3.1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invero, ha reputato privi di pregio gli assunti dell'appellante, evidenziando come l'art. 37, comma 6, lettera o), d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, abbia introdotto l'obbligo di versare il contributo unificato anche per i processi esecutivi per consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e segg. c.p.c. e come, per i suddetti processi, l'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 abbia previsto il pagamento del contributo unificato in una misura pari alla metà di quella stabilita per i procedimenti di esecuzione immobiliare.

In questi casi, inoltre, l'iscrizione a ruolo -hanno proseguito il giudici di secondo grado- deve essere effettuata d'ufficio, come messo in rilievo dalla circolare dell'11 maggio 2012 della Direzione Generale della Giustizia Civile, di talché, una volta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, la cancelleria è tenuta a formare il fascicolo e ad iscrivere a ruolo la procedura, a cui consegue l'obbligo di versare il contributo unificato indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3).

3.2. Ebbene, le argomentazioni della corte regionale laziale sono sostanzialmente condivisibili e sono corroborate da una interpretazione della normativa di riferimento che si concilia con la *ratio* degli istituti coinvolti e con le esigenze perseguite dal legislatore, in armonia con i principi più volte affermati del giudice delle leggi.

L'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 esentava espressamente il processo esecutivo per consegna e rilascio dal contributo unificato, ma tale esenzione è stata soppressa dall'art. 37, comma 6, lett. c), d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011.

L'art. 37, comma 6, lett. o), del suddetto decreto, inoltre, è intervenuto sull'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, sostituendone il contenuto, successivamente rimaneggiato anche dall'art. 53, comma 1, lett. h), d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, ed ha individuato l'importo dovuto, a titolo di contributo unificato, per i processi di esecuzione immobiliare, disponendo che "per gli altri processi esecutivi" tale importo fosse "ridotto della metà", non mancando di indicare, altresì, l'ammontare dovuto per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500,00 e per i processi di opposizione agli atti esecutivi.

Ed, al cospetto di siffatte disposizioni, dettate, come si è appena detto, per i processi esecutivi e, segnatamente, anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"per gli altri processi esecutivi" (e, cioè, per quei processi esecutivi diversi rispetto a quelli di esecuzione immobiliare), non è possibile ritenere che dall'ambito applicativo della disciplina *de qua* -ed, ancora prima, dalla categoria degli "altri processi esecutivi"- possano essere esclusi i processi per consegna e rilascio, atteso che le norme di cui agli artt. 605 e segg. c.p.c. delineano senza ombra di dubbio uno dei processi esecutivi regolati dalla legge.

3.3. Inoltre, il tenore perentorio ed inequivocabile delle suddette disposizioni, che non introducono -né inducono in alcun modo ad ipotizzare, neppure in una prospettiva sistematica, funzionale ad una valutazione complessiva dell'ordito normativo nel quale sono inserite- alcuna deroga o limitazione, permette di ritenere che -quanto meno in questo ambito specificamente disciplinato dal legislatore, il quale, in tal modo, ha voluto correlare il versamento del contributo unificato anche al mero esercizio dell'attività demandata all'ufficiale giudiziario- non sia imprescindibile l'intervento del giudice, essendo sufficiente che la parte interessata si sia avvalsa dell'ufficio giudiziario inteso in senso lato, la cui opera legittima la pretesa tributaria di corresponsione del contributo unificato.

Ed, in questa prospettiva ermeneutica, l'orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria -con la circolare dell'11 maggio 2011, confermata dal provvedimento del Ministero della Giustizia dell'11 marzo 2018 e, recentemente, da quelli del 24 marzo 2025 e del 22 gennaio 2026- non solo è in linea con l'impianto normativo, quale poc'anzi sinteticamente tratteggiato, ma è anche pienamente condivisibile, in particolare, nella parte in cui, sul presupposto della sussistenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'obbligo di versamento del contributo unificato in ipotesi di processo esecutivo per consegna o rilascio, ha precisato che è indipendente dall'esercizio di un'attività strettamente giurisdizionale e che l'iscrizione a ruolo deve avvenire ad opera della cancelleria.

3.4. La Consulta, del resto, ha recentemente rimarcato (cfr. Corte cost. n. 137/26) come il contributo unificato sia pacificamente correlato alla "spesa ... per il servizio giudiziario" (come aveva già affermato Corte cost. n. 73/05, la quale aveva chiarito che la *ratio* di tale entrata, avente pacificamente natura tributaria, risiede nel far concorrere il cittadino che decide di attivare "la macchina giudiziaria" alla copertura delle ingenti spese del servizio pubblico della giustizia, non trattandosi di una sanzione, ma di un prelievo commisurato alle spese e strutturato -tramite scaglioni di valore della lite- per garantire il principio di capacità contributiva) e sia preordinato a "finanziare le spese che l'amministrazione della giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia" (cfr. Cass., sez. un., n. 4315/20), concorrendo "al buon funzionamento del sistema giustizia" (cfr. Cass., sez. un., n. 20621/23 ed, ancora prima, Cass., sez. un., n. 9840/11), in tal modo affrancando -anche terminologicamente- il versamento del contributo unificato dall'instaurazione di un vero e proprio processo, caratterizzato dal necessario intervento giudiziale, ben potendo essere finalizzato a ripagare, almeno in parte, i costi che l'amministrazione della giustizia è tenuta ad affrontare per assicurare il soddisfacimento della pretesa azionata dal cittadino.

In quest'alveo, l'intervento dell'ufficiale giudiziario -e, quindi, di un soggetto evidentemente preposto, nell'ambito del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"sistema giustizia", proprio a garantire l'attuazione di un comando giudiziale (come è avvenuto nella vicenda in esame, in cui è stato indispensabile per conseguire il rilascio dell'immobile in seguito ad un'ordinanza di convalida di sfratto)- si iscrive nel novero di quelle attività -che costituiscono un costo per l'amministrazione della giustizia- essenziali per dirimere la controversia insorta tra le parti, da intendere non solo nei termini -che sarebbero ingiustificatamente circoscritti- dell'intervento giudiziale e, cioè, quando sia specificamente richiesto un intervento di tal fatta, ma anche quando sia invocato -nella prospettiva funzionale che ispira, *ab imis fundamentis*, l'ordinamento processuale- l'espletamento di tutte quelle attività volte a garantire il concreto conseguimento del bene della vita a buon diritto agognato dalla parte istante, la quale, fruendo del "servizio giustizia", può essere ragionevolmente -e legittimamente- chiamata a far fronte, sia pure in parte, ai relativi costi.

Quest'ultima, infatti, si avvale del "servizio giustizia", dando impulso, in particolare, ad una procedura, avente indiscutibilmente funzione e natura esecutiva, deputata ad ottenere l'attuazione -attraverso un meccanismo approntato specificamente dall'amministrazione della giustizia e destinato ad operare attraverso suoi addetti- di un comando giudiziale, che rende pienamente legittimo, in ragione dei principi poc'anzi richiamati, l'esborso del contributo unificato.

3.5. Le conclusioni alle quali si è fin qui pervenuti, d'altro canto, non possono reputarsi in contrasto con il portato normativo degli artt. 9 e 14 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il creditore procedente, avuto riguardo alla *ratio* che ispira la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disciplina dettata in materia di contributo unificato, riguardata sotto il prisma illuminante dei principi costituzionali, può essere assimilato alla parte "che deposita il ricorso introduttivo", giacché è il soggetto che dà impulso alla procedura per consegna e rilascio, in tal modo attivando la "funzione esecutiva" approntata dall'amministrazione della giustizia, che ingenera inevitabilmente dei costi, tenendo a mente, a questo proposito, che uno dei principi cardine sottesi alle norme che regolamentano le spese di giustizia, enucleabile dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, stabilisce che ciascuna parte debba farsi carico delle spese non solo degli atti processuali che compie, ma anche di quelli di cui richiede il compimento.

E ciò senza pretermettere che non è nemmeno vero che, nel processo esecutivo per consegna e rilascio, non ci sia alcuno spazio per l'intervento giudiziale, considerato che -al di là di quello eventuale contemplato dall'art. 610 c.p.c., secondo il quale, qualora insorgano nel corso dell'esecuzione difficoltà che non ammettono dilazione, è possibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale emette i provvedimenti temporanei occorrenti- l'art. 611 c.p.c. prevede *expressis verbis* che l'ufficiale giudiziario rediga un processo verbale delle operazioni compiute, specificando le spese sostenute dalla parte istante, e che il giudice dell'esecuzione attenda alla relativa liquidazione, attraverso un decreto che costituisce titolo esecutivo.

4. In conclusione, il ricorso, avuto riguardo alle osservazioni fin qui esposte, che danno conto della sua infondatezza, deve essere rigettato.

5. Nessuna statuizione deve essere adottata circa le spese di lite, destinate a restare a carico della parte che le ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anticipate, tenuto conto del tenore della decisione e della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Presidente
Milena Balsamo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale